



RACCOLTA DI LEGGI

REPUBBLICA CECA

Parte 206	Diffusa il 29 dicembre 2023	Prezzo: 56 CZK
-----------	-----------------------------	----------------

INDICE:

- 466. Decreto sulle condizioni di funzionamento dei giochi d'azzardo
- 467. Decreto modificativo del decreto n. 10/2019 sulle modalità di notifica e invio delle informazioni nonché di trasmissione dei dati da parte del gestore dei giochi d'azzardo, sull'ambito di applicazione dei dati trasmessi e su altri parametri tecnici della trasmissione dei dati, e del decreto n. 433/2021 sui documenti in uscita nel settore del gioco d'azzardo
- 468. Decreto che modifica il decreto n. 208/2017 che stabilisce l'ambito di applicazione dei parametri tecnici per i dispositivi utilizzati per la gestione dei giochi d'azzardo, nonché i requisiti per la protezione e la conservazione dei dati di gioco e finanziari e dei relativi parametri tecnici, come modificato dal decreto n. 429/2021

466**DECRETO**

del 20 dicembre 2023

sulle condizioni di funzionamento dei giochi d'azzardo

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettere a), e), e 2, lettere c) e d), della legge n. 186/2016 sul gioco d'azzardo, come modificata dalla legge n. 527/2020 e dalla legge n. 349/2023, il ministero delle Finanze stabilisce:

- b) il suo acquisto o utilizzo è subordinato al fatto che il partecipante non ritiri fondi o parte di essi dall'account utente; o
- c) se viene fornito dopo che l'operatore riceve una richiesta di cancellazione dell'account utente.

PARTE UNO**Incrementi di rischio vietati****Articolo 1****Elenco degli incrementi di rischio vietati**

(1) Un bonus di rischio vietato è un bonus di rischio che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

- a) l'offerta atta a ottenere tale bonus o un altro messaggio promozionale relativo a tale bonus non contempla almeno una breve descrizione delle condizioni affinché un partecipante ai giochi d'azzardo possa acquistare o utilizzare tale bonus;
- b) le condizioni per acquistare o utilizzare tale bonus non sono comunicate in modo dimostrabile al partecipante ai giochi d'azzardo prima che sia acquistato.

(2) Un incremento è sempre un incremento di rischio vietato se

- a) le condizioni per l'acquisto o l'utilizzo incoraggiano la concorrenza sulla base di un confronto tra frequenza di partecipazione, importo delle puntate o vincite dei partecipanti ai giochi d'azzardo; se
 1. la concorrenza in questione riguarda la partecipazione a un gioco tecnico o
 2. la somma delle quote del singolo partecipante ai giochi d'azzardo in tutte le competizioni relative a un determinato tipo di gioco d'azzardo con un determinato operatore supera i 1 000 CZK per giorno civile;

PARTE DUE**DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE****Sezione 2****Periodo generale per la tenuta dei registri**

L'operatore archivia le registrazioni, i registri e i relativi documenti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di registrazione.

Sezione 3**Obbligo di registrare le circostanze che si verificano durante il funzionamento del gioco d'azzardo**

- (1) L'operatore tiene un registro di
 - a) inizio del
 1. funzionamento di un gioco d'azzardo,
 2. funzionamento dei locali di gioco,
 3. funzionamento di una posizione di gioco,
 4. funzionamento di un tavolo da gioco dal vivo ammissibile,
 5. funzionamento di un tavolo da gioco dal vivo diverso da quello di cui al punto 4,
 6. torneo di carte;
 - b) fine del
 1. funzionamento di un gioco d'azzardo,
 2. funzionamento dei locali di gioco,
 3. funzionamento di una posizione di gioco,
 4. funzionamento di un tavolo da gioco dal vivo ammissibile,
 5. funzionamento di un tavolo da gioco dal vivo

diverso da quello di cui al punto 4,

6. torneo di carte;
- c) interruzione di
 1. funzionamento di un gioco d'azzardo,
 2. funzionamento dei locali di gioco,
 3. funzionamento di una posizione di gioco,
 4. funzionamento di un tavolo da gioco dal vivo ammissibile,
 5. funzionamento di un tavolo da gioco dal vivo diverso da quello di cui al punto 4,
 6. torneo di carte;
- d) ripresa di
 1. funzionamento di un gioco d'azzardo,
 2. funzionamento dei locali di gioco,
 3. funzionamento di una posizione di gioco,
 4. funzionamento di un tavolo da gioco dal vivo ammissibile,
 5. funzionamento di un tavolo da gioco dal vivo diverso da quello di cui al punto 4,
 6. torneo di carte;
- e) una comunicazione con la quale una persona ha espresso il desiderio verso l'operatore di non essere contattato con inviti a partecipare a un gioco d'azzardo.

(2) L'operatore tiene un registro degli eventi a norma della sezione 4, paragrafi 1 e 2, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui si sono verificati.

(3) Nel registro, l'operatore indica

- a) una descrizione dell'evento,
- b) la data e l'ora in cui si è verificato l'evento,
- c) le informazioni fornite nella notifica a norma della sezione 4.

Sezione 4

Obbligo di notifica

(1) L'operatore notifica al ministero che un evento dovrà verificarsi, ai sensi della

- a) sezione 3, paragrafo 1, lettere a) e b), almeno cinque giorni prima della data in cui l'evento dovrà verificarsi;
- b) sezione 3, paragrafo 1, lettere c) e d), almeno cinque giorni prima della data in cui l'evento dovrà verificarsi, in caso di interruzione prevista.

(2) L'operatore notifica tempestivamente al ministero il verificarsi di un evento ai sensi della

- a) sezione 3, paragrafo 1, lettera b), se si è verificato a causa di un evento straordinario che l'operatore non avrebbe potuto prevedere.
- b) sezione 3, paragrafo 1, lettere c) o d).

(3) Nella notifica, l'operatore fornisce

- a) i dati identificativi dell'operatore, ivi compreso il numero identificativo;
- b) il nome del gioco d'azzardo e il modo in cui è gestito, qualora la notifica riguardi il funzionamento di un gioco d'azzardo;
- c) il nome, l'indirizzo e il numero identificativo dei locali di gioco, qualora la notifica riguardi il funzionamento di un gioco d'azzardo nei locali di gioco;
- d) il numero di serie del terminale e la posizione di gioco e il numero identificativo della posizione di gioco, qualora la notifica riguardi una posizione di gioco;
- e) il numero di registrazione e il numero identificativo del tavolo da gioco dal vivo, qualora la notifica riguardi un tavolo da gioco dal vivo;
- f) il motivo dell'interruzione; e
- g) la data di inizio, termine, interruzione o ripresa del funzionamento.

(4) Per numero identificativo, ai sensi del paragrafo 3, lettera a) e da c) a e), si intende un numero identificativo ai sensi del decreto che disciplina la segnalazione nel settore dei giochi d'azzardo.

Sezione 5

Modalità di conformità all'obbligo di notifica

(1) L'operatore rispetta l'obbligo di notifica nei confronti del ministero o dell'autorità dell'amministrazione doganale della Repubblica ceca tramite un'applicazione online o un'interfaccia utente di un sistema d'informazione per il funzionamento dei giochi d'azzardo conformemente alle specifiche tecniche di tale interfaccia.

(2) Se l'interfaccia del sistema d'informazione a norma del paragrafo 1 non è disponibile, la presentazione è effettuata in forma elettronica firmata in modo tale che le altre legislazioni si associno agli effetti della firma autografa.

PARTE TRE**CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI
GIOCHI D'AZZARDO****CAPITOLO I****Condizioni generali di funzionamento****Sezione 6****Sospetta influenza illegale di un gioco d'azzardo**

Se un operatore ha motivo di prevedere che potrebbe verificarsi una violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della legge del gioco d'azzardo in relazione al gioco d'azzardo, o dovrebbe aspettarsi tale violazione alla luce delle circostanze, egli non deve avviare il gioco d'azzardo o deve interrompere il gioco d'azzardo, in attesa di una corretta indagine del caso e dell'attuazione di misure sufficienti per prevenire tale violazione qualora constati che si sia verificata.

CAPO II**Lotterie****Sezione 7****Condizioni di funzionamento della lotteria e
relativi obblighi di registrazione**

(1) Oltre ai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della legge sul gioco d'azzardo, un biglietto della lotteria con vincita istantanea contiene altresì un numero identificativo univoco posto al di sotto dello strato da grattare del biglietto, in modo tale da consentire all'operatore di verificare se si tratta di un biglietto vincente.

(2) L'operatore della lotteria con vincita istantanea tiene registri dei crediti di vincita in una lotteria istantanea in cui, per ogni richiesta presentata, registra

- a) le informazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della legge sul gioco d'azzardo,
- b) il numero identificativo unico del biglietto di cui al paragrafo 1 e
- c) l'importo del premio.

(3) L'operatore tiene i registri dei biglietti emessi nelle lotterie in contanti e non in contanti in

cui per ciascun biglietto registra le informazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della legge sul gioco d'azzardo.

(4) L'operatore tiene registri dei biglietti distrutti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della legge sul gioco d'azzardo, in cui fornisce

- a) una descrizione della modalità in cui il biglietto è stato distrutto;
- b) il motivo della distruzione del biglietto;
- c) il numero di serie del biglietto e, se del caso, anche il numero identificativo.

(5) L'operatore deve conservare la documentazione relativa a tutti i movimenti delle emissioni di un biglietto della lotteria, in particolare la documentazione relativa alla produzione, al trasporto, all'archiviazione, alla distribuzione e alla distruzione dei biglietti, per un periodo di almeno tre anni dalla fine della vendita dei biglietti della lotteria con vincita istantanea.

(6) L'operatore non può mettere in vendita biglietti della lotteria online qualora non soddisfino i requisiti tecnici e di sicurezza del software.

(7) L'operatore non può procedere al funzionamento di una lotteria con vincita istantanea in cui il biglietto mostra una combinazione non vincente in modo da dare al partecipante l'impressione che si tratti quasi di una combinazione vincente senza che questo sia l'esito effettivo del gioco d'azzardo.

(8) Un atto notarile può certificare il processo di più estrazioni effettuate in un giorno di calendario.

CAPO III**Bingo****Sezione 8****Obblighi di registrazione di un operatore del bingo**

(1) Un operatore del bingo tiene registri dei biglietti disposti in ordine crescente in base al numero di serie del biglietto nella serie in cui è incluso il biglietto, e per ciascun biglietto in tali registri specifica

- a) il numero di serie del biglietto all'interno della serie in cui è incluso il biglietto;
- b) il numero della serie in cui è incluso il biglietto;

- c) il prezzo del biglietto; e
- d) una rappresentazione della disposizione dei numeri sul biglietto.

(2) Nei registri di cui al paragrafo 1, l'operatore registra tutti i biglietti, inclusa una serie dalla quale è stato venduto almeno un biglietto.

(3) Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate dall'operatore ripartite per il numero della serie in cui è incluso il biglietto.

CAPO IV

Giochi tecnici

Sezione 9

Condizioni per il funzionamento di un gioco tecnico

(1) Se un terminale contiene più posizioni di gioco tecnico consentite, l'operatore inizia il funzionamento di tutte queste posizioni di gioco consentite contemporaneamente.

(2) L'operatore non può gestire un gioco tecnico che mostra una combinazione non vincente in modo da dare al partecipante l'impressione che si tratti quasi di una combinazione vincente senza che questo sia l'esito effettivo del gioco d'azzardo.

Sezione 10

Obblighi di registrazione in capo a un operatore di gioco tecnico

(1) L'operatore di un dispositivo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, della legge sul gioco d'azzardo o l'operatore di un gioco online registrano la combinazione vincente o altro risultato di ciascuna istanza di un gioco tecnico, insieme a un identificativo unico dell'account utente in modo tale da consentire la loro presentazione in un formato accessibile all'autorità di vigilanza.

(2) Le registrazioni di cui al paragrafo 1 devono essere conservate in modo tale da consentire la trasmissione dei dati secondo

- a) il periodo durante il quale si è svolto il gioco, o
- b) l'identificativo univoco dell'istanza del gioco tecnico.

(3) L'operatore di un gioco tecnico archivia i registri di cui al paragrafo 1 per un periodo di tre anni a decorrere dal momento della valutazione del gioco.

CAPITOLO V

Giochi dal vivo

Sezione 11

Condizioni per l'esecuzione di un gioco dal vivo

(1) L'operatore garantisce che il croupier e le altre persone che svolgono attività per l'operatore del casinò rispettino le procedure e le pratiche standard per garantire la trasparenza del funzionamento dei giochi d'azzardo generalmente adottate nel settore del gioco d'azzardo, in particolare gestendo gettoni di valore, gettoni da gioco, gettoni da torneo, banconote, monete o dispositivi e ausili utilizzati per il gioco dal vivo in modo tale che tutte le attività dei suddetti siano chiare e visibili e non vi siano dubbi sulla loro corretta gestione.

(2) L'operatore garantisce che, al momento dell'apertura di un tavolo da gioco dal vivo, il croupier dimostri, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, che le attrezzature e i dispositivi utilizzati per giocare la partita dal vivo sono completi e non sono modificati o integrati in modo tale da compromettere la creazione di opportunità. Il croupier procede in modo analogo quando utilizza un nuovo dispositivo o nuovi ausili o quando li sostituisce.

(3) L'operatore garantisce che il croupier, agendo ai sensi del paragrafo 1, elimini possibili dubbi sulla trasparenza del processo di gioco, vale a dire

- a) al suo arrivo al tavolo da gioco dal vivo;
- b) quando apre il tavolo da gioco dal vivo;
- c) in qualsiasi momento durante il gioco dal vivo, qualora sussista un rischio di dubbio per quanto riguarda la trasparenza del processo di gioco.

(4) L'operatore consente a un partecipante di una partita dal vivo di giocare contro il croupier su qualsiasi tavolo da gioco dal vivo idoneo che l'operatore è tenuto a far funzionare ai sensi dell'articolo 68a, paragrafo 2 della legge sul gioco d'azzardo e la cui capacità non è piena, anche laddove il partecipante partecipasse al gioco d'azzardo da solo al tavolo da gioco dal vivo.

Sezione 12

Obblighi di registrazione di un operatore di giochi

dal vivo

(1) L'operatore di un gioco dal vivo tiene registri delle serie di fiches di valore utilizzati nel casinò, in cui, per ogni serie di chip di valore utilizzati, specifica

- a) l'identificazione dell'operatore;
- b) il nome e l'indirizzo del casinò;
- c) la data e l'ora dell'ora pertinente di tale serie; e
- d) una rappresentazione colorata di tutti gli esemplari di chip di valore che formano la serie, mostrando la parte frontale, il retro e i bordi.

(2) L'operatore di una partita dal vivo tiene registri dei tipi di gioco e delle fiches del torneo utilizzati nel casinò, in cui, per ciascun tipo di fiches di gioco o del torneo utilizzate specifica

- a) l'identificazione dell'operatore;
- b) il nome e l'indirizzo del casinò;
- c) la data e l'ora di inizio dell'uso;
- d) la data e l'ora di fine dell'uso; e
- e) una rappresentazione colorata di esemplari che mostrano la parte frontale, il retro e i bordi.

(3) Le raffigurazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera e), devono essere precise, in colori autentici e con una risoluzione sufficiente.

(4) L'operatore di un gioco dal vivo tiene registri ai sensi del

- a) paragrafo 1, per i tre anni successivi alla data di sostituzione della serie con una nuova serie di gettoni di valore;
- b) paragrafo 2, per i tre anni successivi alla data di cessazione dell'uso di un tipo di gettone di un gioco o di un torneo.

(5) L'operatore di un gioco online registra i dati di gioco e finanziari relativi a ogni istanza di un gioco dal vivo online e ogni istanza di un torneo di gioco dal vivo online, costituito da una combinazione di gioco comune a tutti i partecipanti a un particolare gioco dal vivo online o torneo di giochi online nonché informazioni decisive per il diritto a un premio in termini di combinazioni di singoli giocatori e giocatori stranieri e le loro decisioni di gioco, per un periodo di almeno tre anni dal loro verificarsi.

(6) L'operatore conserva i dati finanziari e di gioco di cui al paragrafo 5 in modo tale che possano

essere forniti in un formato accessibile all'autorità di controllo, per il periodo durante il quale hanno avuto luogo o mediante l'identificativo unico del gioco dell'istanza del gioco dal vivo online o del torneo di giochi dal vivo online scelto dall'autorità di controllo a cui sono forniti i dati relativi al gioco e ai dati finanziari. Per i dati che danno diritto a un premio nel senso delle combinazioni di singoli giocatori e delle loro decisioni di gioco fornisce anche l'identificativo univoco dell'account utente.

Sezione 13**Condizioni per il funzionamento dei giochi dal vivo trasmessi**

(1) Durante una partita in diretta, le attività relative all'inizio del gioco, le attività relative alla fine del gioco e il tavolo da gioco dal vivo possono essere gestiti da un solo croupier contemporaneamente.

(2) Nel caso di un gioco di carte,

- a) prima di utilizzare un nuovo mazzo di carte sul tavolo da gioco dal vivo, il mazziere mostrerà il fronte delle carte per chiarire che il mazzo di carte è al completo;
- b) il mazziere mescola sempre le carte personalmente sul tavolo da gioco dal vivo;
- c) non è possibile utilizzare un dispositivo automatico di mescolamento delle carte.

(3) Un dispositivo non può sostituire un'attività fisica svolta da un croupier che genera il risultato del gioco d'azzardo, in particolare

- a) la sfera lanciata dal croupier nel caso della roulette; o
- b) i dadi lanciati dal croupier nel caso di una partita di dadi.

(4) Nel caso di una partita trasmessa dal vivo, un'azione fisica che genera opportunità eseguita da un partecipante non può essere sostituita da un'azione eseguita da un croupier o da un dispositivo.

(5) Il tavolo da gioco trasmesso in diretta deve corrispondere allo stesso tavolo da gioco dal vivo situato nello studio per tutto il suo segmento operativo.

(6) La trasmissione del gioco dal vivo deve mostrare sia il croupier che tutto il funzionamento del tavolo da gioco dal vivo e gli aiuti utilizzati

durante il gioco. L'operatore si assicura che almeno una telecamera utilizzata nella trasmissione mostri il croupier in una vista frontale in modo tale da mostrare tutta la sua figura, ad eccezione della parte nascosta dal tavolo da gioco dal vivo.

PARTE QUATTRO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione 14

Disposizioni transitorie

(1) Per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la sezione 1 non si applica a un bonus che sia stato offerto e concesso in modo dimostrabile prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che sia costantemente offerto in forma immutata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(2) L'operatore adempie all'obbligo di registrazione e all'obbligo di notifica ai sensi del presente decreto al più tardi dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(3) Il ministero commissiona l'interfaccia online del sistema informativo sulle operazioni di gioco d'azzardo attraverso il quale è adempiuto l'obbligo di notifica ai sensi della legge sul gioco d'azzardo.

(4) Il ministero pubblica le informazioni sulla messa in servizio dell'interfaccia ai sensi del paragrafo 3 e la data in cui ha inizio l'adempimento dell'obbligo di notifica attraverso tale interfaccia. Tale data non deve essere anteriore a 60 giorni dalla

data di pubblicazione di queste informazioni.

(5) Fino al giorno che precede il giorno di cui al paragrafo 4, l'obbligo di notifica nei confronti del ministero o di un'autorità dell'amministrazione doganale della Repubblica ceca è adempiuto agendo in conformità dell'articolo 12 del decreto n. 10/2019, come modificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

(6) Fino al giorno che precede il giorno di cui al paragrafo 4, l'obbligo di notifica di cui alla sezione 4 è adempiuto nei confronti dell'ufficio doganale.

Sezione 15

Notifica

Il presente decreto è stato notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e successive modifiche.

Sezione 16

Disposizioni abrogative

La quarta parte del decreto n. 10/2019 sul metodo utilizzato dagli operatori del gioco d'azzardo per la notifica e per l'invio di informazioni e per la trasmissione dei dati, l'entità dei dati trasmessi e altri parametri tecnici della trasmissione dei dati, è eliminata.

Sezione 17

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il ministro delle Finanze:

Ing. Stanjura m.p.